



COMUNE DI ASSEMINI

Area Amministrazione e Finanze

SERVIZI EDUCATIVI, SOCIALI, CULTURA E SPORT

DISCIPLINARE

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA DA SVOLGERSI SULLA CENTRALE DI ACQUISTO
TERRITORIALE SARDEGNA CAT PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI**

“ RISTORAZIONE COLLETTIVA”

ANNI SCOLASTICI 2020\2023

CIG N. 8367340367 - CUI N. S8000487092120200012

I) ELABORATI PROGETTUALI

Il Bando di gara, il disciplinare, il Capitolato Speciale d’Appalto con i relativi allegati e lo schema di contratto sono scaricabili gratuitamente dal sito: www.sardegncat.it e dal sito www.comune.assemini.ca.it.

Per partecipare alla presente procedura l’impresa concorrente deve dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica: firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005; la dotazione hardware e software minima è riportata nella homepage del Portale all’indirizzo <https://www.sardegncat.it/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp>.

Condizione necessaria per accedere al portale e partecipare alla presente procedura è l’abilitazione al portale Sardegna Cat. Con il primo accesso al portale (“Sezione Fornitori” disponibile alla Home Page del sito) all’impresa concorrente è data la possibilità di compilare un questionario di registrazione; salvando i dati inseriti nel questionario l’impresa riceverà via e-mail una user-id ed una password per effettuare i successivi accessi al sistema. A tal fine, l’impresa concorrente ha l’obbligo di comunicare in modo veritiero e corretto, i propri dati e ogni informazione ritenuta necessaria o utile per la propria identificazione (i Dati di Registrazione) secondo le modalità indicate nel documento “Istruzioni di gara”. In caso di partecipazione alla procedura da parte di RTI/Consorzio è sufficiente la registrazione della sola impresa mandataria, pertanto le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle dell’impresa mandataria. Le imprese non ancora registrate sul portale Sardegna CAT, che intendono partecipare alla procedura di gara, devono effettuare la registrazione almeno 48 ore prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte. A tal fine si raccomanda alle imprese concorrenti di verificare che nel processo di registrazione al portale, sia stato selezionato il fuso orario corretto (per le imprese aventi sede in Italia (GMT + 1:00) CET (Central Europe Time), Bruxelles, Copenaghen, Madrid, Paris, Rome).

II) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Possono partecipare all’appalto i soggetti di cui all’art. 45 del Decreto Leg.vo n. 50/2016, modificato dal Decreto Legislativo n. 56 del 19.04.2017, singoli o riuniti in raggruppamenti temporanei o che intendono riunirsi, nonché ulteriori categorie di operatori/prestatori di servizi, non contemplate nel citato articolo, che alla data di presentazione dell’offerta risultino in possesso dei sottoelencati requisiti :

III) CONDIZIONI MINIME NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE E LORO VERIFICA

a. **Requisiti di ordine generale:** Assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. I requisiti di ordine generale devono essere posseduti, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici. Il possesso dei requisiti di ordine generale, sarà autocertificato dal concorrente nella domanda di partecipazione alla gara, dovrà inoltre essere compilato in ogni sua parte il modello di DGUE secondo le indicazioni date nel presente disciplinare. Tali requisiti devono essere posseduti a pena di esclusione da ciascun operatore economico associato/consorzio. Per mera facilitazione si riporta di seguito il testo dell'articolo: "1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291- quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322- bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. 3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. 5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla

procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora: a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice; b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110; c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; (si vedano le Linee guida n. 6 dell' ANAC) d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile; e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive; f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico; g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio; m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5. 7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. 8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico. 9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. 10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che

la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna. 11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento. 12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia." N.B: Con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione del motivo di esclusione attinente all'assenza di condanne penali di cui sopra è necessario consultare il comunicato del presidente dell'ANAC del 8.11.2017, disponibile sul sito dell'ANAC. Si precisa, con riferimento al suddetto comunicato che, "tra i soggetti muniti di poteri di direzione rientrano, invece, i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa e tra i soggetti muniti di poteri di controllo il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati)." L'operatore economico concorrente non deve aver concluso contratti di lavoro o conferito incarichi professionali nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con ex dipendenti della pubblica amministrazione che hanno esercitato funzioni autoritative o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni (ai sensi del D. Lgs. 165/2001, art. 53, comma 16 bis "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti"). Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78).

b. Requisiti di idoneità professionale:

1. iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. (o registro commerciale equipollente per imprese con sede in altri Stati CE, ai sensi della Direttiva 92\50 CEE) con oggetto sociale che preveda lo svolgimento dei servizi educativi. Pertanto, se trattasi di cittadini di altro Stato membro dell'UE non residenti in Italia, essi sono tenuti a provare la loro iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito. In caso di operatori economici legittimati a svolgere questo tipo di attività non iscritti alla Camera di Commercio è richiesta una dichiarazione ai sensi del DPR 445\2000, a pena di responsabilità, del legale rappresentante attestante la non assoggettabilità all'obbligo di iscrizione, corredata da copia dell'atto costitutivo e statuto
2. Per le società cooperative è richiesta l'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive e, se cooperative sociali, all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali sezione A, mentre per il Consorzi di cooperative sociali è richiesta l'iscrizione al medesimo Albo Regionale – sezione B. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da tutte le imprese raggruppate.

I Requisiti di idoneità professionale ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 50/2016, saranno autocertificati nel DGUE e con dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., con firma digitale apposta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese le certificazioni devono essere possedute da tutte le imprese raggruppate.

c . Requisiti di capacità economica e finanziaria:

1. aver realizzato un fatturato minimo annuo, negli ultimi tre esercizi finanziari (2017\2018\2019), approvati alla data del termine di presentazione delle offerte, una cifra d'affari complessiva d'impresa non inferiore ad **€ 750.000,00**. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese il requisito deve essere posseduto nella percentuale minima del 60% dalla ditta mandataria e la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle ditte mandanti nella misura minima del 20% di quanto richiesto per l'intero raggruppamento.
2. Essere in possesso di idonee referenze bancarie certificate da almeno due istituti bancari, rilasciate in data successiva a quella della pubblicazione del presente bando di gara, dalle quali risulti che l'impresa ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e che è in possesso della capacità economica e finanziaria per svolgere il servizio oggetto dell'appalto. In caso di raggruppamento temporaneo di impresa, ciascuna impresa associata deve essere in possesso di almeno una referenza bancaria.

d. Requisiti di capacità tecnico-organizzativa

1. Di aver complessivamente eseguito con buon esito nell'ultimo triennio 2017\2018\2019 un fatturato di almeno **€ 500.000,00** nel settore di attività oggetto del presente appalto.

Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016, la Stazione Appaltante considera come "prestazione principale" la prestazione "mensa scolastica".

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese il requisito deve essere posseduto nella percentuale minima del 60% dalla mandataria e la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti nella misura minima del 20% di quanto richiesto per l'intero raggruppamento;

IV RAGGRUPPAMENTI E CONSORZI

Si rinvia all'articolo 48 del D. Lgs 50/2016.

Gli operatori economici possono partecipare, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettere d), e), del D. Lgs. n. 50/2016, oltre che singolarmente, anche in raggruppamento temporaneo di imprese, nel rispetto dell'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016. I requisiti di ammissione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 (requisiti di ordine generale) dovranno essere posseduti e dichiarati all'interno della domanda di partecipazione da ciascuno degli operatori economici, facenti parte del raggruppamento. Per i requisiti di cui all'articolo 83 del D. Lgs. 50/2016, (requisiti economico finanziari e tecnico professionali) dovranno essere posseduti e dichiarati all'interno della domanda di partecipazione da ciascuno degli operatori economici, facenti parte del raggruppamento nella seguente misura: - la mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti, economico finanziari e tecnico organizzativi in misura maggioritaria rispetto alla/e mandante/i, dichiararli ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto alla/e mandante/i. Tutti gli operatori economici che intendono riunirsi e/o riuniti hanno l'obbligo di dichiarare le parti del servizio che saranno eseguite, anche in misura percentuale, dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. In caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari dell'esecuzione del servizio non potranno essere diversi da quelli indicati in sede di gara. L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Si precisa, inoltre, che: - nel caso di raggruppamento non ancora costituito la capogruppo e ciascuna delle imprese mandanti, a mezzo dei legali rappresentanti, devono sottoscrivere e produrre una dichiarazione firmata da tutti i soggetti facenti parte dell'ATI da cui risulti l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. - il DGUE dovrà essere presentato dal legale rappresentante di tutte le imprese partecipanti al raggruppamento; - tutti devono sottoscrivere sia l'offerta tecnica che l'offerta economica. Nel caso di raggruppamento già costituito dovrà presentare scrittura privata autenticata dal notaio con la quale è stata costituito lo stesso R.T.I., con indicazione delle parti del servizio che ciascuna delle associate deve svolgere e con cui è stato conferito il mandato collettivo irrevocabile speciale con rappresentanza alla capogruppo (documento da inserire nella busta Amministrativa). Inoltre, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario.

CONSORZI STABILI E CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI CUI ALL'ARTICOLO 45, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016.

I requisiti di ammissione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 (requisiti di ordine generali) dovranno essere posseduti e dichiarati tramite DGUE da ciascuno dei consorziati indicati quali esecutori dell'appalto. Nel caso di Consorzi stabili si applicano gli articoli 47 e 48, comma 7, del D. Lgs. 50/2016. I consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c) al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. I consorzi stabili e i consorzi di cooperative o imprese artigiane sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono, in caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari dell'esecuzione del servizio non potranno essere diversi da quelli indicati in sede di gara. È consentito, per le ragioni indicate dal Codice degli appalti, articolo 48, commi 7-bis, 17, 18 e 19 ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. Ai consorziati indicati quali esecutori è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. N.B: Inoltre, i Consorzi devono inserire all'interno della "Documentazione amministrativa", lo statuto del Consorzio

2. Essere in possesso delle seguenti certificazioni di sistemi di qualità:

a) certificazione di sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2008, rilasciata da un organismo accreditato, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI 45000 e della serie UNICEI EN ISO/IEC 17000 su servizi di ristorazione collettiva con veicolazione dei pasti

b) certificazione di Sistema di gestione ambientale UNI EN 14001:2004

Le certificazioni possono essere presentate in originale ovvero in copia autentica ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., ovvero possono essere sostituite da dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese le certificazioni devono essere possedute da tutte le imprese raggruppate.

3. Essere in possesso del seguente titolo di disponibilità di un centro di cottura da utilizzare per il presente appalto (che dovrà essere attivo in fase di avvio del servizio): quale proprietario, locatario, altro ;

V AVVALIMENTO

In caso di avvalimento di uno o più requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnico-organizzativa si applica l'art. 89 del D.Lgs n. 50\2016 e ss.mm.ii;

VI MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione) con la delibera attuativa n. 157 del 17.02.2016 recante l'aggiornamento della Deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 20 dicembre 2012 n. 111;

VII SOCCORSO ISTRUTTORIO

Alla presente procedura si applicano unicamente le cause di esclusione tassativamente indicate dalla legge e, per le ipotesi di irregolarità nella presentazione delle offerte si applicano le disposizioni inerenti al soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 50/2016. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice degli appalti. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Subappalto:

Il subappalto è vietato pena la risoluzione di diritto del contratto.

VIII MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLE OFFERTE

Le ditte interessate alla partecipazione alla gara, dovranno presentare la propria migliore offerta per l'espletamento del servizio in oggetto direttamente attraverso il sistema SardegnaCat entro i termini indicati nel bando e nel sistema e nel rispetto della modulistica predisposta dall'amministrazione appaltante come sotto elencata:

BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

- a. **ISTANZA DI AMMISSIONE** alla procedura aperta su Sardegna Cat per l'affidamento del servizio di :
“RISTORAZIONE COLLETTIVA “ ANNI SCOLASTICI 2020/2023

- CIG n. 8367340367 -

- CUI n S8000487092120200012

L'istanza (modello 1):

- deve contenere gli estremi di identificazione della Ditta Concorrente – compreso il numero di partita IVA o codice fiscale, le generalità complete del firmatario dell'offerta, titolare o legale rappresentante della Ditta. Se la dichiarazione è sottoscritta da un procuratore della Ditta va allegata la relativa procura.
- deve essere firmata digitalmente con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/00 a pena di esclusione dalla gara;

- b. **DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)**

di cui all'Allegato al presente Disciplinare (modello 2), nel quale viene dichiarata l'insussistenza delle cause di esclusione ai sensi dell'art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii, la capacità economica finanziaria e il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal presente disciplinare.

Il DGUE deve essere sottoscritto dal Titolare o dal Legale Rappresentante del concorrente ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 tramite firma elettronica digitale. In caso di raggruppamento da costituirsi il DGUE dovrà essere presentato dal legale rappresentante di tutte le imprese partecipanti al raggruppamento. Si precisa che in caso di soggetti plurimi ciascun operatore economico facente parte del RTI/Consorzio dovrà presentare un DGUE distinto.

In caso di avvalimento anche l'operatore economico ausiliario dovrà presentare il DGUE.

N.B. nella compilazione del DGUE in corrispondenza del rigo relativo a “B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO” dovranno essere indicati e riportati: 1. titolare e direttori tecnici: se si tratta di impresa individuale; 2. soci e direttori tecnici: se si tratta di società in nome collettivo; 3. soci accomandatari e direttori tecnici: se si tratta di società in accomandita semplice; 4. membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico, il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci: se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 5. eventuali persone con le stesse cariche sopra citate cessate dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando.

N.B: Con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione del motivo di esclusione attinente all'assenza di condanne penali di cui sopra è necessario consultare il comunicato del presidente dell'ANAC del 8.11.2017, disponibile sul sito dell'ANAC. Si precisa, con riferimento al suddetto comunicato che, “tra i soggetti muniti di poteri di direzione rientrano, invece, i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa e tra i soggetti muniti di poteri di controllo il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati.”

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 del Decreto Leg.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii..

- c. **CAUZIONE PROVVISORIA**

a favore del Comune di Assemini (CA), prestata a garanzia della valida partecipazione alla gara d'appalto e della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 93 del Decreto Legislativo n. 50/2016, **è stabilita nella somma di € 41.235,40 nella misura del 2% dell'importo posto a base di gara di € 2.061.770,00 iva esclusa;**

Ai sensi del comma 7 dell'art 93 del D.Lgs n. 50\2016 che recita testualmente: "l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo presentata a titolo di cauzione è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di eco gestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.

Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente."

Per poter fruire del beneficio l'impresa dovrà accludere alla documentazione di gara apposita certificazione firmata dal rappresentante legale attestante il possesso del beneficio allegando copia della certificazione stessa e di un documento di identità valido del sottoscrittore (art.93 comma 7 del Decreto Legislativo n. 50\2016 e ss.mm.ii.). La mancanza o l'irregolarità della cauzione provvisoria comporterà l'esclusione dalla gara.

Si precisa inoltre:

- In caso di raggruppamenti o consorzi ordinari di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e), D.Lgs n.50\2016, non ancora costituiti, è indispensabile che la garanzia sia intestata a nome di ciascuna delle imprese componenti il costituendo raggruppamento temporaneo o il costituendi Consorzio;

- In caso di raggruppamenti o consorzi ordinari di cui all'art.45, comma 2, lettere d) ed e), D.Lgs. 50\2016 e ss.mm.ii., per poter beneficiare della riduzione del 50% dell'importo della cauzione provvisoria, la certificazione dovrà essere posseduta da tutte le imprese partecipanti in associazione di tipo orizzontale nell'ipotesi di associazione di tipo verticale le imprese potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota ad esse riferibile.

La cauzione rimarrà vincolata fino alla stipulazione definitiva del contratto ed alla comunicazione di svincolo dell'Amministrazione comunale, coprendo la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, la sua operatività a semplice richiesta scritta della stazione appaltante ed il versamento entro 15 giorni dalla richiesta, la sua validità per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La cauzione provvisoria dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un istituto fideiubente a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 103 del D.to Leg.vo n. 50\2016.

La cauzione definitiva è stabilita nella misura del 10% dell'importo netto di aggiudicazione (IVA esclusa) ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.to Leg.vo n. 50\2016.

L'Anac con delibera n. 289 del 1 aprile 2020 ha stabilito l'esonero per le stazioni appaltanti e gli operatori economici fino al 31 dicembre 2020 dal versamento della contribuzione dovuta ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 in seguito alla grave crisi economica generata dall'emergenza epidemiologica da COVID - 19;

d. Idonee referenze bancarie certificate da almeno due istituti bancarie così come prescritte nel paragrafo “requisiti di capacità economica e finanziaria”

e. PATTO DI INTEGRITÀ, di cui alla Legge n. 190 del 06 novembre 2012 “Disposizioni per la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, art. 1, comma 17. Le dichiarazioni relative al Patto di integrità dovranno essere firmate digitalmente:

- dal legale rappresentante di tutte le Imprese raggruppande / consorziande, in caso di RTI/Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta;
- dal legale rappresentante dell’Impresa mandataria ovvero dal legale rappresentante del Consorzio ordinario, in caso di RTI/Consorzio ordinario formalmente costituiti prima della presentazione dell’offerta;
- dal legale rappresentante del Consorzio, in caso di Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016

f. PASSOE di cui all’art.2, comma 3. lett.b2, delibera n°111 del 20.12.2012 dell’AVCP ai fini della verifica online del possesso dei requisiti di partecipazione specifico per ogni specifico lotto.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario avviene, ai sensi della delibera attuativa dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP) n. 111 del 20 dicembre 2012, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’Autorità.

Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura devono registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all’apposito link sul portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPass Operatore economico <https://ww2.avcp.it/idp-sig/> secondo le istruzioni ivi contenute.

L’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPass, indica al sistema il CIG della procedura per la quale partecipa. Il sistema rilascia un codice “PassOE” da inserire nella busta A “Documentazione amministrativa”. Il PassOE rappresenta lo strumento necessario per la verifica del possesso dei requisiti da parte della stazione appaltante.

Si ricorda che tali adempimenti relativamente al PassOE sussistono, in caso di avalimento, anche in riferimento all’impresa ausiliaria.

La mancanza di uno qualsiasi dei documenti richiesti, dalla lettera a. alla lettera e., costituirà causa di esclusione dalla gara. Relativamente alla documentazione inerente il PASSOE indicata al punto f), la Stazione appaltante assegnerà all’operatore economico un termine entro il quale adempiere.

g. DICHIARAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO presso le sedi interessate al servizio di mensa collettiva (modello n.3 allegato alla documentazione di gara)

La mancanza di uno qualsiasi dei documenti richiesti, dalla lettera a. alla lettera e., costituirà causa di esclusione dalla gara ad eccezione della documentazione inerente al PASSOE indicata al punto f. per la cui presentazione la Stazione appaltante assegnerà all’operatore economico un termine entro il quale adempiere.

BUSTA B – OFFERTA TECNICA

L’offerta tecnica, firmata digitalmente dal legale rappresentante della Ditta partecipante dovrà indicare tutte le informazioni richieste a completezza dell’offerta, dovrà essere realizzata nel rispetto dei dati inseriti dalla stazione appaltante nel sistema SardegnaCat e del presente disciplinare,.

La mancanza della proposta progettuale comporterà l’esclusione dalla gara.

BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

L’offerta economica, firmata digitalmente dal legale rappresentante della Ditta, dovrà essere resa come da fac- simile predisposto dall’Amministrazione (modello 4), e indicare tutte le informazioni richieste a completezza dell’offerta.

Nell’offerta economica devono essere indicati, oltre al prezzo unitario per ogni singolo pasto, la percentuale di ribasso e ai sensi del comma 10 dell’art. 95 del Decreto Leg.vo n. 50\2016 e ss.mm.ii. ed inoltre devono essere indicati i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concetti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro utilizzando la scheda allegata al modello fac-simile.

La stazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera prima dell’aggiudicazione procederà a verificare il rispetto di quanto previsto dall’art.97 (offerte anormalmente basse), comma 5, lett.d) del Decreto Legislativo n. 50\2016 e ss.mm.ii..

In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi di concorrenti, qualora non già costituiti, l'offerta economica deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che la costituiranno e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Non saranno ammesse:

- offerte subordinate, anche indirettamente, a riserva e/o condizioni ed in aumento;
- offerte che recano abrasioni o correzioni nell'indicazione del prezzo offerto;
- offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o riferite ad altra gara.

La mancanza dell'offerta economica costituirà causa di esclusione dalla gara.

IX CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE.

All'affidamento in appalto del predetto servizio si provvederà tramite procedura aperta ai sensi dell'articolo 60, del D. Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del medesimo Decreto Legislativo, in relazione agli elementi di valutazione sotto elencati.

L'attribuzione dei punteggi alle singole offerte avverrà secondo il seguente schema:

Punteggio massimo attribuibile: 100 punti complessivi, ripartiti come segue:

- **QUALITA': fino a 80 punti**
- **PREZZO: fino a 20 punti**

A) QUALITA': punteggio massimo attribuibile fino a 80 punti

Gli 80 punti attribuibili sono così ripartiti:

A.1 Criteri premianti relativi al servizio di **mensa scolastica**, dettagliati nelle schede di attribuzione dei punteggi dalla n. 1 alla n. 9: fino a 46 punti. *Dei 46 punti attribuiti sui criteri premianti della mensa scolastica, 23 attengono ad aspetti organizzativi e di promozione del servizio e 23 a Criteri Minimi Ambientali*

A.2 criteri premianti relativi al servizio **mensa sociale**, dettagliati nelle schede di attribuzione dei punteggi dalla n. 10 alla n. 11: fino a 6 punti. *Tutti i 6 punti sono dedicati a migliorie del servizio.*

A.3 Criteri premianti relativi al servizio di **cucina presso l'asilo nido**, dettagliati nelle schede di attribuzione dei punteggi dalla n. 12 alla n. 15: fino a 23 punti. *Dei 23 punti attribuiti sui criteri premianti della cucina presso l'asilo nido, 18 sono dedicati ad aspetti organizzativi e di promozione del servizio e 5 a Criteri Minimi Ambientali.*

A.4 Criteri premianti relativi al monitoraggio della soddisfazione dell'utenza, dettagliati nella scheda n. 16: fino a 5 punti

SCHEDA PUNTEGGI N. 1	
PROGETTO PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO COVID NEL SERVIZIO DI <u>MENSA SCOLASTICA</u> (max punti 8)	
CRITERIO	PUNTI ATTRIBUIBILI
Progetto per l'attivazione del servizio con misure di contenimento del contagio da COVID: Il concorrente produrrà un documento nel quale descriverà le soluzioni da adottare, sia dal punto di vista organizzativo che amministrativo, per garantire il servizio in sicurezza rispetto al contenimento del contagio da COVID 19. A tal fine, si mettono a disposizione le planimetrie degli edifici e dei locali mensa. Il progetto sarà valutato rispetto ai seguenti INDICATORI :	8
Indicatore n. 1: qualità e appropriatezza delle soluzioni organizzative per l'individuazione e l'allestimento di ulteriori spazi scolastici, aggiuntivi/alternativi ai locali mensa	Da 0 a 4
Indicatore n. 2: rispondenza delle soluzioni individuate a norme specifiche, ove esistenti, o a norme generali per il contenimento del contagio da COVID19	Da 0 a 4

SCHEDA PUNTEGGI N. 2	
OFFERTA DI MENU ALTERNATIVI PER GIORNATE SPECIALI E PER GIORNATE DI SCIOPERO/INGRESSO ALLA SECONDA O TERZA ORA NELLA <u>MENSA SCOLASTICA</u> (max punti 2)	
CRITERIO	PUNTI ATTRIBUIBILI
<p>MENU ALTERNATIVI: Il concorrente esprimerà la propria offerta di menu' alternativi per giornate prefestive e/o per attività di educazione alimentare e/o per la promozione di pietanze tipiche. Per l'attribuzione del punteggio, il concorrente allegherà un documento, contenente una scheda per ogni menu' alternativo, nella quale specificherà il contenuto e le ragioni della proposta, fino ad un massimo di n. 5 menu' alternativi.</p> <p>Il Concorrente esprimerà anche la propria offerta di menu' alternativi per giornate di sciopero o di ingresso degli alunni a partire dalla seconda o terza ora, fino ad un massimo di 3 menu alternativi.</p> <p>I menu' saranno valutati rispetto ai seguenti INDICATORI:</p>	2
Indicatore n. 1: qualità dei menu' proposti e loro appropriatezza al servizio di mensa scolastica	Da 0 a 1
Indicatore n. 2: quantità e varietà dei menu' proposti	Da 0 a 1
SCHEDA PUNTEGGI N. 3	
QUALITA' ORGANIZZATIVA DEI PUNTI DI SPORZIONAMENTO NELLA <u>MENSA SCOLASTICA</u>: NUMERO DI ADDETTI ALLA SOMMINISTRAZIONE (max punti 3)	
CRITERIO	PUNTI ATTRIBUIBILI
<p>NUMERO DI ADDETTI ALLA SOMMINISTRAZIONE: Il concorrente esprimerà la propria offerta di rapporto numerico addetto/bambini. Per l'attribuzione del punteggio, il concorrente allegherà un documento, contenente il proprio impegno a garantire per tutta la durata dell'appalto il rapporto numerico di una delle tre soluzioni fra loro alternative (A o B o C). Nessuna valutazione sarà data a soluzioni miste (es. rapporto numerico della soluzione A per la scuola dell'infanzia e rapporto numerico della soluzione B per la scuola primaria).</p> <p>Il progetto sarà valutato rispetto ai seguenti INDICATORI:</p>	3
(SOLUZIONE A) 1 addetto ogni 20 alunni (approssimato per eccesso) alla scuola dell'infanzia 1 addetto ogni 30 alunni (approssimato per eccesso) alla scuola primaria	3
(SOLUZIONE B) 1 addetto ogni 25 alunni (approssimato per eccesso) alla scuola dell'infanzia 1 addetto ogni 35 alunni (approssimato per eccesso) alla scuola primaria	2
(SOLUZIONE C) 1 addetto ogni 30 alunni (approssimato per eccesso) alla scuola dell'infanzia 1 addetto ogni 40 alunni (approssimato per eccesso) alla scuola primaria	1
(SOLUZIONE D) Rapporto numerico superiore a 1 addetto ogni 30 alunni (approssimato per eccesso) alla scuola dell'infanzia e 1 addetto ogni 40 alunni (approssimato per eccesso) alla scuola primaria	0
SCHEDA PUNTEGGI N. 4	
VARIAZIONE ANNUALE DEL MENU COMUNE PER IL SERVIZIO DI <u>MENSA SCOLASTICA</u> (max punti 6)	
CRITERIO	PUNTI ATTRIBUIBILI
<p>MENU ALTERNATIVI, DA ATTUARE NELLE DUE ANNUALITA' SUCCESSIVE AL PRIMO</p> <p>Per l'attribuzione del punteggio, il concorrente allegherà un documento, nel quale inserirà la propria proposta di variazione annuale sulla tabella dietetica comune (in entrambe le versioni stagionali, ovvero menu primavera/estate e menu autunno/inverno) per l'anno scolastico 2021/22 e 2022/23, con relativa tabella della composizione delle pietanze e grammature (sulla falsariga di quella presente in</p>	6

capitolato), firmate dal proprio nutrizionista. Il punteggio è attribuibile solo se presenti entrambe le variazioni stagionali e se presente la firma del nutrizionista nel documento presentato. E' richiesta in allegato l'autocertificazione del titolo di nutrizionista di colui che firma i menu alternativi proposti. La proposta sarà valutata rispetto ai seguenti INDICATORI :	
Indicatore n. 1: qualità dei menu proposti e loro appropriatezza al servizio di mensa scolastica	Da 0 a 2
Indicatore n. 2: quantità (fino a due menu alternativi, valutabili se presenti nelle due versioni stagionali)	Da 0 a 2
Indicatore n. 3: varietà e innovatività dei menu proposti	Da 0 a 2
SCHEDA PUNTEGGI N. 5	
ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL SERVIZIO DI <u>MENSA SCOLASTICA</u> (max punti 4)	
CRITERIO	PUNTI ATTRIBUIBILI
PROGETTO DELLE ATTIVITA' PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO: La Stazione Appaltante considera molto importante promuovere il Servizio di Mensa scolastica, in vista del miglioramento della soddisfazione dell'utenza. Il Progetto, pertanto, deve contenere iniziative volte a implementare le informazioni agli utenti su pietanze, metodi di lavorazione, derrate, organizzazione della produzione e della somministrazione, garanzie e standard di qualità. Il Concorrente allegnerà il proprio Progetto delle attività per la valorizzazione del servizio mensa scolastica, nel quale siano indicati chiaramente i materiali di comunicazione che verranno realizzati, i supporti che verranno utilizzati, i temi ed i contenuti della comunicazione, le <i>skills</i> professionali degli esperti eventualmente coinvolti. Il progetto non deve essere più lungo di n. 2 cartelle A4, scritte con carattere Arial 10, interlinea 1,5. Il Progetto sarà valutato rispetto ai seguenti INDICATORI :	4
Indicatore n. 1: Qualità e appropriatezza delle azioni contenute del Progetto	Da 0 a 2
Indicatore n. 2: Consistenza e portata sociale delle azioni contenute nel Progetto	Da 0 a 2
SCHEDA PUNTEGGI N. 6	
QUALITÀ DELLE DERRATE IMPIEGATE NEL SERVIZIO DI <u>MENSA SCOLASTICA</u>: ALIMENTI DA SISTEMI DI PRODUZIONE INTEGRATA, IGP, DOP, STG (CRITERIO MINIMO AMBIENTALE) (max punti 3)	
CRITERIO	PUNTI ATTRIBUIBILI
FORNITURA DI ALIMENTI DA SISTEMI DI PRODUZIONE INTEGRATA, IGP, DOP, STG , espressi in percentuale rispetto alla quantità degli stessi prodotti, prevista nella fornitura. Il concorrente indicherà nell'offerta la percentuale che si impegna a garantire nelle cinque settimane di rotazione di ciascun menu, realizzata in termini di volte in cui il prodotto viene somministrato. Per l'attribuzione del punteggio, il concorrente allegnerà un documento, contenente il proprio impegno a garantire per tutta la durata dell'appalto la percentuale offerta. La proposta sarà valutata rispetto ai seguenti INDICATORI :	3
Impegno a fornire il 25% di alimenti vari, compresi nell'elenco di cui al paragrafo 5.3.1 del DM 25.7.2011 "Produzione degli alimenti e delle bevande" e 30% di carne.	3
Impegno a fornire percentuali inferiori al 25% di alimenti vari, compresi nell'elenco di cui al paragrafo 5.3.1 del DM 25.7.2011 "Produzione degli alimenti e delle bevande" e inferiori al 30% di carne	0
SCHEDA PUNTEGGI N. 7	

QUALITA' DELLE DERRATE IMPIEGATE NEL SERVIZIO DI <u>MENSA SCOLASTICA</u>: PRODOTTI BIOLOGICI (CRITERIO MINIMO AMBIENTALE) (max punti 7)	
CRITERIO	PUNTI ATTRIBUIBILI
<p>FORNITURA DI PRODOTTI BIOLOGICI, espressi in percentuale rispetto alla quantità degli stessi prodotti, prevista nella fornitura. Il concorrente indicherà nell'offerta la percentuale media fra le percentuali di fornitura di passata di pomodoro, ortofrutta, uova, olio, pasta secca, riso, legumi, pesce, carne, che si impegna a garantire nelle cinque settimane di rotazione di ciascun menu, realizzate in termini di volte in cui il prodotto viene somministrato.</p> <p>Per l'attribuzione del punteggio, il concorrente alleggerà un documento, contenente il proprio impegno a garantire per tutta la durata dell'appalto la percentuale offerta.</p> <p>La proposta sarà valutata rispetto ai seguenti INDICATORI:</p>	7
Impegno a fornire il 60 % di prodotti biologici	7
Impegno a fornire il 55 % di prodotti biologici	5,5
Impegno a fornire il 50 % di prodotti biologici	4
Impegno a fornire il 45 % di prodotti biologici	2
Nessun impegno o impegno a fornire percentuali di prodotti biologici inferiori al 45%	0
SCHEDA PUNTEGGI N. 8	
PIANO DI INFORMAZIONE AGLI UTENTI DELLA <u>MENSA SCOLASTICA</u> SUI CRITERI MINIMI AMBIENTALI (CRITERIO MINIMO AMBIENTALE) (max punti 4)	
CRITERIO	PUNTI ATTRIBUIBILI
<p>PIANO DI INFORMAZIONE SUI CRITERI MINIMI AMBIENTALI</p> <p>Il Piano di Informazione definisce le attività volte a garantire informazione degli utenti relativamente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alimentazione, salute e ambiente, affrontando, tra gli altri, il tema dell'opportunità di ridurre i consumi di carne anche per gli impatti ambientali causati dalle pratiche correnti di allevamento di animali • Provenienza territoriale degli alimenti • Stagionalità degli alimenti • Corretta gestione della raccolta differenziata dei rifiuti <p>Il Concorrente alleggerà il proprio Piano di Informazione agli Utenti, nel quale siano indicati chiaramente i materiali di comunicazione che verranno realizzati, i supporti che verranno utilizzati, i temi ed i contenuti della comunicazione, le <i>skills</i> professionali degli esperti eventualmente coinvolti.</p> <p>Il progetto non deve essere più lungo di n. 2 cartelle A4, scritte con carattere Arial 10, interlinea 1,5.</p> <p>Il Piano sarà valutato rispetto ai seguenti INDICATORI:</p>	4
Indicatore n. 1: Qualità e appropriatezza delle azioni contenute del Piano	da 0 a 2
Indicatore n. 2: Consistenza e portata sociale delle azioni contenute nel piano	da 0 a 2
SCHEDA PUNTEGGI N. 9	
RIDUZIONE DEI RIFIUTI NELLA <u>MENSA SCOLASTICA</u>: AVANZI DI CIBO NON SOMMINISTRATO (CRITERIO MINIMO AMBIENTALE) (max punti 9)	
CRITERIO	PUNTI ATTRIBUIBILI
<p>QUALITA' DEL PIANO DI DESTINAZIONE DEL CIBO NON SOMMINISTRATO (CRITERIO MINIMO AMBIENTALE): Per l'attribuzione del punteggio, il concorrente alleggerà un documento, contenente il proprio impegno a garantire per tutta la durata dell'appalto la soluzione offerta fra la A, la B e la C</p>	9
<p>SOLUZIONE A: Impegno ad allestire e tenere adeguati dal punto di vista igienico n. 3 frigoriferi</p>	9

solidali , nel territorio cittadino, accessibili per almeno 6 ore al giorno, nei quali inserire gli avanzi non somministrati, da consumare entro le 24 ore	
SOLUZIONE B: Impegno ad allestire e tenere adeguati dal punto di vista igienico n. 2 frigoriferi solidali , nel territorio cittadino, accessibili per almeno 6 ore al giorno, nei quali inserire gli avanzi non somministrati, da consumare entro le 24 ore	6
SOLUZIONE C Impegno ad allestire e tenere adeguati dal punto di vista igienico n. 1 frigorifero solidale , nel territorio cittadino, accessibile per almeno 6 ore al giorno, nei quali inserire gli avanzi non somministrati, da consumare entro le 24 ore	3
Nessun impegno	0
SCHEDA PUNTEGGI N. 10	
MIGLIORIE SULLA FORNITURA QUOTIDIANA DELLA <u>MENSA SOCIALE</u> (max punti 3)	
CRITERIO	PUNTI ATTRIBUIBILI
FORNITURA AGGIUNTIVA DI ALIMENTARI: Per l'attribuzione del punteggio, il concorrente alleggerà un documento, contenente il proprio impegno a garantire per tutta la durata dell'appalto la soluzione offerta fra la A, la B e la C	3
SOLUZIONE A: Fornitura aggiuntiva di n.1 panino imbottito per ciascun frequentatore, da asporto, tutti i giorni	3
SOLUZIONE B: Fornitura aggiuntiva di n. 1 frutto fresco per ciascun frequentatore, da asporto, tutti i giorni	2
SOLUZIONE C: Fornitura aggiuntiva di n. 1 yogurt alternato a dessert in vasetto per ciascun frequentatore, da asporto, tutti i giorni	1
SOLUZIONE D: Nessun impegno	0
SCHEDA PUNTEGGI N. 11	
MIGLIORIE SULLA FORNITURA ANNUALE DELLA <u>MENSA SOCIALE</u> (max punti 3)	
CRITERIO	PUNTI ATTRIBUIBILI
PROPOSTA DI MENU AGGIUNTIVO PER LA STAGIONE PRIMAVERA/ESTATE. Per l'attribuzione del punteggio, il concorrente alleggerà un documento, nel quale inserirà la propria proposta di tabella dietetica per la stagione primavera/estate, da applicarsi per tutta la durata dell'appalto, con relativa tabella della composizione delle pietanze e grammature (sulla falsariga di quella presente in capitolato), firmate dal proprio nutrizionista. Il punteggio è attribuibile solo se presente la firma del nutrizionista nel documento presentato. E' richiesta in allegato l'autocertificazione del titolo di nutrizionista di colui che firma i menu alternativi proposti. La proposta sarà valutata rispetto ai seguenti INDICATORI:	3
Indicatore n. 1: qualità del menu proposto e sua appropriatezza al servizio di mensa sociale	Da 0 a 1,5
Indicatore n. 2: innovatività e varietà del menu proposto	Da 0 a 1,5
SCHEDA PUNTEGGI N. 12	
QUALITA' DEL MODELLO ORGANIZZATIVO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI <u>CUCINA PRESSO L'ASILO NIDO</u> (max punti 10)	
CRITERIO: Piano di lavoro del cuoco, dell'aiuto cuoco e del nutrizionista	PUNTI
SUBCRITERIO 1 <u>Impiego del cuoco</u>: il punteggio sarà attribuito in base al numero di ore quotidiane di lavoro. Per l'attribuzione del punteggio, il concorrente alleggerà un documento, contenente il proprio impegno a garantire per tutta la durata	4

dell'appalto la soluzione offerta fra la A, la B, la C e la D. La proposta sarà valutata rispetto ai seguenti INDICATORI :	
SOLUZIONE A: Sei ore al giorno	4
SOLUZIONE B: Cinque ore al giorno	3
SOLUZIONE C: Quattro ore al giorno	2
SOLUZIONE D: Tre ore al giorno	1
SOLUZIONE E: orario inferiore a tre ore al giorno	0
SUBCRITERIO 2 Impiego dell'aiuto-cuoco: il punteggio sarà attribuito in base al numero di ore quotidiane di lavoro. Per l'attribuzione del punteggio, il concorrente alleggerà un documento, contenente il proprio impegno a garantire per tutta la durata dell'appalto la soluzione offerta fra la A, la B, la C e la D	4
SOLUZIONE A: Sei ore al giorno	4
SOLUZIONE B: Cinque ore al giorno	3
SOLUZIONE C: Quattro ore al giorno	2
SOLUZIONE D: Tre ore al giorno	1
SOLUZIONE E: orario inferiore a tre ore al giorno	0
SUBCRITERIO 3 Impiego del nutrizionista. Per l'attribuzione del punteggio, il concorrente alleggerà un documento, contenente il proprio impegno a garantire nel corso dell'appalto la soluzione offerta fra la A e la B e la C	2
SOLUZIONE A: Il nutrizionista viene impiegato per la formulazione delle diete differenziate, per n. 1 incontro ad anno scolastico di formazione per il personale e per n. 1 incontro/anno scolastico di approfondimento per le famiglie	2
SOLUZIONE B: Il nutrizionista viene impiegato per la formulazione delle diete differenziate, per n. 1 incontro/anno scolastico di approfondimento per le famiglie	1
SOLUZIONE C: Nessun impegno ulteriore del nutrizionista oltre la formulazione delle diete differenziate	0
SCHEDA PUNTEGGI N. 13	
QUALITA' DELL'ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL SERVIZIO DI <u>CUCINA PRESSO L'ASILO NIDO</u> (max punti 4)	
CRITERIO	PUNTI ATTRIBUIBILI
REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE. La Stazione Appaltante considera molto importante promuovere il servizio Asilo Nido, anche per la parte riguardante l'alimentazione, in vista del miglioramento della soddisfazione dell'utenza. Il Progetto, pertanto, deve contenere iniziative volte a implementare le informazioni agli utenti su pietanze, metodi di lavorazione, derrate, organizzazione della produzione e della somministrazione, garanzie e standard di qualità. Il Concorrente alleggerà il proprio Progetto delle attività per la valorizzazione del servizio di cucina presso l'asilo nido, nel quale siano indicati chiaramente i materiali di comunicazione che verranno realizzati, i supporti che verranno utilizzati, i temi ed i contenuti della comunicazione, le <i>skills</i> professionali degli esperti eventualmente coinvolti. Il progetto non deve essere più lungo di n. 2 cartelle A4, scritte con carattere Arial 10, interlinea 1,5. Il Progetto sarà valutato rispetto ai seguenti INDICATORI :	4
Indicatore n. 1: Qualità e appropriatezza delle azioni contenute del Progetto	Da 0 a 2
Indicatore n. 2: Consistenza e portata sociale delle azioni contenute nel Progetto	Da 0 a 2
SCHEDA PUNTEGGI N. 14	

QUALITA' DELLE DERRATE IMPIEGATE NEL SERVIZIO DI CUCINA PRESSO L'ASILO NIDO (CRITERIO MINIMO AMBIENTALE) (max punti 5)	
CRITERIO	PUNTI ATTRIBUIBILI
<p>FORNITURA DI PRODOTTI BIOLOGICI, espressi in percentuale rispetto alla quantità degli stessi prodotti, previsti nella fornitura. Il concorrente presenterà un documento nel quale indicherà la percentuale media fra le percentuali di fornitura dei diversi alimenti, che si impegna a garantire nelle cinque settimane di rotazione di ciascun menu, realizzate in termini di volte in cui il prodotto viene somministrato.</p> <p>Nessuna valutazione sarà data a soluzioni miste (es. percentuale media del 25% fra alcuni prodotti e del 20% fra altri)</p>	5
<p>SOLUZIONE A:</p> <p>25% percentuale media fra le percentuali di fornitura di ortofrutta, carne, olio, pasta secca, riso, garantite nelle quattro settimane di rotazione del menu, realizzate in termini di volte in cui il prodotto viene somministrato</p>	5
<p>SOLUZIONE B:</p> <p>20% percentuale media fra le percentuali di fornitura di ortofrutta, carne, olio, pasta secca, riso, garantite nelle quattro settimane di rotazione del menu, realizzate in termini di volte in cui il prodotto viene somministrato</p>	4
<p>SOLUZIONE C:</p> <p>15% percentuale media fra le percentuali di fornitura di ortofrutta, carne, olio, pasta secca, riso, garantite nelle quattro settimane di rotazione del menu, realizzate in termini di volte in cui il prodotto viene somministrato</p>	3
<p>SOLUZIONE E:</p> <p>10% percentuale media fra le percentuali di fornitura di ortofrutta, carne, olio, pasta secca, riso, garantite nelle quattro settimane di rotazione del menu, realizzate in termini di volte in cui il prodotto viene somministrato</p>	2
<p>SOLUZIONE F:</p> <p>5% percentuale media fra le percentuali di fornitura di ortofrutta, carne, olio, pasta secca, riso, garantite nelle quattro settimane di rotazione del menu, realizzate in termini di volte in cui il prodotto viene somministrato</p>	1
<p>SOLUZIONE G:</p> <p>Nessun impegno o impegno a fornire percentuali medie inferiori al 5%</p>	0
SCHEDA PUNTEGGI N. 15	
MIGLIORIE NELL'APPARECCHIATURA DELLE SALE MENSA DELL'ASILO NIDO (max punti 4)	
CRITERIO	PUNTI ATTRIBUIBILI
<p>FORNITURA DI STOVIGLIE PER L'APPARECCHIATURA Per l'attribuzione del punteggio, il concorrente alleggerà un documento, contenente il proprio impegno a garantire nel corso dell'appalto la soluzione offerta fra la A, la B, la C, la D, la E, la F, la G.</p> <p>Nessuna valutazione sarà data a soluzioni miste (es. impegno a fornire n.40 pezzi per piatti fondi e n. 30 pezzi per le restanti tipologie di stoviglie).</p>	4
<p>SOLUZIONE A:</p> <p>Incremento della dotazione di piatti fondi, piani, ciotoline, bicchieri con manico, cucchiari e forchettine, per n. 40 pezzi per ciascuna tipologia di stoviglia</p>	4
<p>SOLUZIONE B:</p> <p>Incremento della dotazione di piatti fondi, piani, ciotoline, bicchieri con manico,</p>	3,5

cucchiai e forchettine, per n. 30 pezzi per ciascuna tipologia di stoviglia	
SOLUZIONE C: Incremento della dotazione di piatti fondi, piani, ciotoline, bicchieri con manico, cucchiai e forchettine, per n. 20 pezzi per ciascuna tipologia di stoviglia	3
SOLUZIONE D: Incremento della dotazione di piatti fondi, piani, ciotoline, bicchieri con manico, per n. 20 pezzi per ciascuna tipologia di stoviglia	2,5
SOLUZIONE E: Incremento della dotazione di piatti fondi, piani, ciotoline, per n. 20 pezzi per ciascuna tipologia di stoviglia	2
SOLUZIONE F: Incremento della dotazione di piatti fondi, piani, per n. 20 pezzi per ciascuna tipologia di stoviglia	1,5
SOLUZIONE G: Incremento della dotazione di piatti fondi per n. 20 pezzi	1
Nessun incremento o nessun impegno	0
SCHEDA PUNTEGGI N. 16	
SISTEMA E STRUMENTI PER IL MONITORAGGIO DELLA SODDISFAZIONE DELL'UTENZA (max punti 5)	
CRITERIO	PUNTI ATTRIBUIBILI
SISTEMA E STRUMENTI PER IL MONITORAGGIO DELLA SODDISFAZIONE DELL'UTENZA Il Concorrente alleggerà la propria proposta di sistema per il monitoraggio della soddisfazione dell'utenza da proporre nel servizio di mensa scolastica, di mensa sociale e di asilo nido. Il progetto non deve essere più lungo di n. 2 cartelle A4, scritte con carattere Arial 10, interlinea 1,5. Il Progetto sarà valutato rispetto ai seguenti INDICATORI :	5
Indicatore n. 1: Accuratezza, appropriatezza e significatività degli indicatori su cui verte il monitoraggio	Da 0 a 2
Indicatore n. 2: Sostenibilità del sistema di valutazione (agilità degli strumenti individuati; facilità di reperimento dei dati di monitoraggio; frequenza e trasparenza della reportistica)	Da 0 a 3

Il Concorrente esprimerà la propria offerta tecnica presentando un documento specifico per ogni scheda punteggi, con le caratteristiche e i contenuti già dettagliati all'interno delle schede.

B) PREZZO:

punteggio massimo attribuibile punti 20 da attribuirsi in base all'offerta economica al ribasso sul prezzo unitario posto a unica base d'asta per i servizi di mensa collettiva.

Nella busta "Offerta economica" dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, la dichiarazione contenente l'offerta economica, redatta secondo il modello 4 in regola con il bollo e sottoscritta con firma digitale dal titolare dell'impresa o dal Legale rappresentante con l'indicazione in euro, in cifre ed in lettere, del costo complessivo e dei singoli importi offerti e della percentuale di ribasso offerta (IVA esclusa).

Ai sensi del D. Lgs. 50/2016, art. 95, comma 10, si evidenzia nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

In caso di raggruppamento costituendo o consorzi non ancora costituiti l'offerta economica deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che compongono il raggruppamento.

Non saranno ammesse:

- offerte subordinate, anche indirettamente, a riserva e/o condizioni;
- offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o riferite ad altra gara
- offerte pari alla base d'asta o in aumento;
- offerte che recano abrasioni o correzioni nell'indicazione del prezzo offerto.

Nel caso di mancata leggibilità dell'offerta in cifre farà fede il prezzo in lettere e in tutti i casi di discordanza sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per l'Ente.

Il ribasso per la parte economica dell'offerta deve essere calcolato sul totale a base d'asta.

L'offerta deve essere dettagliata sulle singole voci come specificate nel modello.

Sarà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il prezzo più basso. Il suddetto prezzo costituisce parametro di riferimento per la valutazione delle restanti offerte.

Pertanto, nel caso in cui pervenga all'Amministrazione un numero di offerte valide pari o superiore a 2 (due), la Commissione attribuirà a ciascuna offerta economica un punteggio proporzionale a tutte le offerte, calcolandolo mediante l'applicazione della seguente formula:

$$Pi \times C$$

$$X = \frac{\quad}{\quad}$$

Po

dove:

X = Coefficiente totale attribuito al concorrente;

Pi = Prezzo più basso

C = punteggio massimo (20 punti)

Po = prezzo offerto dalle Concorrenti

La somma dei punteggi specifici attribuiti agli elementi di cui alle lettere A) e B) rappresenterà il punteggio complessivo assegnato all'offerta in esame. L'aggiudicazione dell'appalto avverrà a favore del concorrente che otterrà il punteggio complessivo più elevato. A parità di punteggio complessivo prevarrà l'offerta che ha ottenuto il punteggio più elevato nel criterio di valutazione di cui al punto A) (Qualità). Nel caso di ulteriore parità si procederà all'aggiudicazione a norma dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924.

La Stazione Appaltante resta libera di non autorizzare del tutto o in parte le soluzioni tecniche proposte nell'offerta tecnica, con comunicazione scritta motivata.

Non saranno ammesse offerte incomplete, parziali o condizionate

La stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto

La somma dei punteggi specifici attribuiti agli elementi di cui alle lettere A) "Offerta Tecnica" e B) "Offerta Economica" rappresenterà il punteggio complessivo assegnato all'offerta in esame. L'aggiudicazione dell'appalto avverrà a favore del concorrente che otterrà il punteggio complessivo più elevato. A parità di punteggio complessivo prevarrà l'offerta che ha ottenuto il punteggio più elevato nel criterio di valutazione di cui al punto A) (Qualità). Nel caso di ulteriore parità si procederà all'aggiudicazione a norma dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso sia pervenuta una sola offerta valida e congrua anche sotto il profilo tecnico.

Gli impegni assunti con l'offerta tecnica costituiscono obbligazioni contrattuali.

Saranno giudicate inammissibili le offerte nelle quali il costo del lavoro previsto sia inferiore al costo stabilito dal C.C.N.L. di categoria e dalle leggi previdenziali ed assistenziali, risultanti da atti ufficiali.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni alla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione Appaltante. I prezzi di cui all'aggiudicazione rimarranno fissi per tutta la durata del contratto.

Si precisa che:

Tutti gli elaborati sopra indicati verranno esaminati dalla Commissione ai fini dell'attribuzione del punteggio secondo i criteri sopra specificati;

Nessun compenso spetta alle Ditte concorrenti per lo studio e la compilazione delle offerte i cui elaborati non saranno restituiti e resteranno di proprietà dell'Amministrazione.

A pena di esclusione dalla gara, nella "Busta B Offerta Tecnica" non dovrà essere riportato alcun riferimento ed elementi economici, i quali vanno esclusivamente inseriti all'interno della "Busta C Offerta economica".

Tutti i documenti dovranno essere forniti in italiano. Se presentati in lingua straniera, il concorrente dovrà obbligatoriamente allegarvi una traduzione giurata in lingua italiana.

X OFFERTE ANOMALE

In applicazione degli artt. 97 del D. Lgs. 50/2016 si procederà alla valutazione della congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente capitolato.

Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. Tale giudizio tecnico verrà effettuato, secondo le modalità di cui all'art. 97 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

XI COMMISSIONE GIUDICATRICE

Nelle more dell'attivazione dell'albo nazionale dei Commissari di gara presso l'ANAC, di cui all'art. 78 del D.Lgs 19 aprile 2016 n.50, la stazione appaltante nominerà una Commissione giudicatrice, composta da tre componenti da individuarsi tra i dipendenti in servizio presso Amministrazioni comunali, in possesso di professionalità adeguate ai fini della valutazione dell'offerta tecnica.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

XII) INFORMAZIONI GENERALI – AVVERTENZE - ESCLUSIONI

L'offerta deve essere completa e unica. Pertanto, saranno escluse offerte parziali, condizionate e/o espresse in modo indeterminato e/o con riferimento ad altro appalto.

L'appaltatore è tenuto a stipulare una assicurazione per responsabilità civile verso terzi, esente da franchigia, con un massimale non inferiore a € 2.500.000,00 per sinistro, trasmettendo copia della polizza all'Appaltante prima della firma del contratto d'appalto.

L'Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la procedura di gara e/o di non aggiudicarla in qualunque momento sia lo stato di avanzamento della stessa, nel rispetto dei principi di correttezza, buona fede e dell'obbligo di motivare l'eventuale decisione assunta senza che gli interessati all'aggiudicazione possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.

In caso di fallimento dell'originario appaltatore, di risoluzione o di revoca del contratto, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta.

In caso di fallimento del secondo classificato o risoluzione del contratto, è facoltà, altresì, dell'Amministrazione interpellare il terzo classificato e, in tal caso, il nuovo contratto è stipulato alle condizioni economicamente offerte in sede di gara.

E' esclusa la competenza arbitrale, per le controversie non composte in via amministrativa derivanti dall'interpretazione ed esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Cagliari.

Il contratto d'appalto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa.

Ai sensi dell'art. 13 della L. n. 196\2003 e ss. mm. ii., i dati forniti dalle imprese al Comune di Assemini saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e della eventuale successiva stipula del contratto. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge e potranno essere comunicati al personale interno dell'Amministrazione interessato dal procedimento di gara; ai concorrenti che partecipino alla gara e ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L.n.241\1990, altri soggetti della Pubblica Amministrazione, all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.

La presentazione delle offerte non vincola l'Amministrazione Comunale appaltante all'aggiudicazione dell'appalto, né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione. Non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto all'ufficio protocollo entro il termine fissato nel bando di gara.

Non sarà ammessa alla gara l'offerta nel caso che manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei documenti richiesti o siano omesse nelle dichiarazioni le indicazioni ed attestazioni previste a pena di esclusione. Parimenti determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta non sia presentata come da modalità indicate nel presente disciplinare di gara in tal caso l'offerta resta chiusa e debitamente controfirmata dal Presidente con le irregolarità riscontrate che saranno riportate nel verbale e rimane acquisita agli atti della gara.

Il Presidente di gara si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara stessa o di rinviare, dandone comunque comunicazione il giorno previsto ai presenti, via email o telefonica ai concorrenti, ovvero tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, senza che gli stessi possano sollevare eccezioni al riguardo.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.94 comma 2 del D.to Lgs n. 50\2016 qualora abbia accertato che l'offerente non soddisfa gli obblighi di cui all'art.30 comma 3 del D.to Lgs n. 50\2016.

Per quanto non previsto dal presente disciplinare e dal bando di gara si rinvia al capitolato speciale d'appalto ed alla normativa sia generale che speciale riguardante l'appalto dei servizi e al codice civile .

Per quanto non previsto dal presente disciplinare e dal bando di gara si rinvia al capitolato speciale d'appalto ed alla normativa sia generale che speciale riguardante l'appalto dei servizi e al codice civile.

Si informa che di qualsiasi eventuale variazione, rettifica, integrazione in merito alla presente gara sarà data comunicazione sul sito www.sardegna.cat.it e sul sito del Comune di Assemini www.comune.assemini.ca.it.

Assemini, li 10 agosto 2020

Il Responsabile dei Servizi Educativi, Cultura, Sociali e Sport
(Dott.ssa Valentina Melis)

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa